

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINIO/STAGE PRATICO

TRA

L'I.FO.L.D. - Istituto Formazione Lavoro Donne, con sede in _____ – via _____ n. 1 _____ in seguito denominato più brevemente “ENTE”, rappresentato dalla Legale Rappresentante Dott.ssa Andreina Siddu nata a _____ il _____ Codice Fiscale _____ domiciliata in tale sua qualità in _____

E

La ASL di Oristano con sede legale via G. Carducci 37 09170 Oristano - codice fiscale 92005870909 qui rappresentata dal Direttore Generale Dott. Angelo Maria Serusi e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della ASL di Oristano di seguito per brevità denominata “AZIENDA”

PREMESSO

- Che la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha approvato l'Attività Formativa Autofinanziata per il Conseguimento della Qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) con un percorso Formativo di 1000 ore;
- Che La Regione Sardegna con Determinazione N. 1421 Prot. N. 52991 Del 19/05/2021, ha autorizzato lo svolgimento di n. 2 edizioni dei Corsi di Formazione Autofinanziati per il conseguimento della qualifica in “Operatore Socio Sanitario” (OSS) - erogati dall'Agenzia Formativa I.FO.L.D. - Istituto Formazione Lavoro Donne – Codice Corso -34081/2021/IFOLD/OSS1000/ORISTANO-SILI/01 con un percorso formativo di 1000 ore;
- Che La Regione Sardegna con Determinazione prot. n. 32847 del 09/05/2022, ha autorizzato lo svolgimento di n. 2 edizioni dei Corsi di Formazione Autofinanziati per il conseguimento della qualifica in “Operatore Socio Sanitario” (OSS) con un percorso formativo di 1000 ore - erogati dall'Agenzia Formativa I.FO.L.D. - Istituto Formazione Lavoro Donne – Corso n. 29539/2022/IFOLD/OSS1000/ORISTANO-SILI/01;
- Che La Regione Sardegna con Determinazione prot. n. 62211 del 27/09/2022, ha autorizzato lo svolgimento di n. 1 edizioni dei Corsi di Formazione Autofinanziati per il conseguimento della qualifica in “Operatore socio sanitario con Formazione Complementare In Assistenza Sanitaria - erogati dall'Agenzia Formativa I.FO.L.D. - Istituto Formazione Lavoro Donne – Codice Corso - 29543/2022/IFOLD/OSS350/ORISTANO/SILI/01- 1 ed con un percorso formativo di 350 ore;
- L'esecuzione delle proposte progettuali da svolgersi presso l'Agenzia Formativa I.F.O.L.D. Istituto Formazione Lavoro Donne sita in ORISTANO, c/o SILI – ORISTANO Via Paolo VI snc;

Tabella riepilogativa delle attività formative affidate OSS 1000 e Oss 350:

N	Codice Corso	Ore previste tirocinio Sanitario	Sede Formativa IFOLD	Numero allievi
1	34081/2021//IFOLD/OSS1000/ORISTANO-SILI/01	225	SILÌ - ORISTANO Via Paolo VI snc	20
2	29539/2022//IFOLD/OSS1000/ORISTANO-SILI/01	225	SILÌ - ORISTANO Via Paolo VI snc	23
3	29543/2022//IFOLD/OSS350/ORISTANO-SILI	175	SILÌ - ORISTANO Via Paolo VI snc	21

- Che l'ENTE per la realizzazione del Tirocinio Sanitario ha necessità di inserire gli allievi previsti nei corsi in Aziende Sanitarie;
- Che l'ENTE per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art. 9 della L.R. 02/03/1982, N° 7;
- Visto il D.M. n. 142 del 25.03.1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del Tirocinio che sarà svolto presso le strutture sanitarie dei Presidi Ospedalieri della ASL n. 5 di Oristano, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per il corso sotto indicato e avviato;

ART. 2

L'AZIENDA dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee e si impegna a mettere a disposizione le stesse per la realizzazione del Tirocinio/Stage oggetto della presente convenzione;

L'AZIENDA si impegna a svolgere le funzioni di tutoraggio del Tirocinio Sanitario, per il tramite del servizio delle Professioni Sanitarie, Presidi Ospedalieri della ASL n. 5 di Oristano.

I referenti tutors aziendali dovranno garantire ai tirocinanti la possibilità di fare esperienza presso i principali reparti della Struttura Ospedaliera, sotto la supervisione del personale dipendente coordinatore o altro personale allo scopo incaricato.

Ciò non deve comportare oneri aggiuntivi allo stesso personale dipendente.

Durante il periodo di tirocinio i tirocinanti avranno per Referenti Tutors i coordinatori infermieristici presso Unità Operative Aziendali indicate nel progetto formativo.

I referenti avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento del tirocinante e di informare e coinvolgere tutti gli operatori delle Unità Operative coinvolte nel Tirocinio/Stage pratico

ART. 3

L'ENTE si impegna a versare all'AZIENDA a titolo di rimborso, dietro presentazione di fattura elettronica da parte della ASL di Oristano, un compenso orario onnicomprensivo per allievo pari a

euro 1,20 (euro *uno/20*) Iva di legge compresa se dovuta, per il totale delle ore di ciascun allievo effettivamente svolte.

ART. 4

Il Tirocinio/Stage pratico, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali.

ART.5

Gli allievi tirocinanti effettueranno, nelle giornate di presenza in AZIENDA, un orario di tirocinio concordato con l'ENTE; i contenuti, i tempi, il calendario e la modalità di realizzazione del Tirocinio sono inseriti in uno specifico crono programma proposto dall'ENTE e concordato con l'AZIENDA. Gli allievi tirocinanti, pur essendo inseriti nelle normali attività, non parteciperanno interamente al processo produttivo, infatti non saranno tenuti a rispettare i ritmi straordinari di lavoro. L'ENTE si impegna a fornire agli allievi in tirocinio le divise e calzature adeguate, DPI necessari allo svolgimento del tirocinio (guanti, mascherine FFP2, etc) nonché un cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d) della Legge 196/1997. I rapporti che l'Azienda intrattiene con i tirocinanti, ai sensi della presente convenzione, non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né precostituiscono promessa di assunzione. In ogni caso non deve configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica del tirocinante nei confronti dell'Azienda.

ART.7

La realizzazione del tirocinio non comporterà per l'AZIENDA alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART.8

Durante il tirocinio, l'AZIENDA si impegna a garantire l'effettiva realizzazione del programma di formazione di cui all'Allegato A che fa parte integrante della presente convenzione. La direzione dell'ENTE si riserva di interrompere in qualunque momento il tirocinio qualora non venga attuato nei modi e nei tempi previsti.

ART. 9

L'ENTE, s'impegna a garantire agli allievi in tirocinio le seguenti coperture assicurative:

- INAIL (posizione n. 91212603/02);
- Sugli infortuni (n. 2012/05/2338041);
- Responsabilità civile n. 2012/03/2134772.

Inoltre, dichiara che gli Allievi Tirocinanti sono in regola con le vaccinazioni e per ciascun di essi allega in copia la certificazione di idoneità alla Mansione rilasciata dal Medico Competente, ai sensi dell'art.2 del d.lgs n. 81/2008. In caso di infortunio dell'allievo/a, l'AZIENDA deve informare immediatamente l'ENTE.

L'ENTE si impegna fornire a tutti gli allievi l'abbigliamento adeguato per accedere alle sedi di tirocinio e svolgere le attività previste e a fornire a tutti gli allievi i DPI necessari (guanti, mascherine FFP2, etc) necessari a svolgere le attività previste;

ART. 10

Le parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di "privacy" ed esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dalle Strutture Aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate ai sensi degli artt. 26 e 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

ART.11

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

ART.12

La presente Convenzione decorre dalla data indicata in calce ed ha la durata di 12 mesi.

ART.13

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

Cagliari,

IL SOGGETTO PROPONENTE

Istituto Formazione Lavoro Donne

– **I.FO.L.D.**

Legale Rappresentante

Dott.ssa Andreina Siddu

Firmato digitalmente

IL SOGGETTO OSPITANTE

ASL Oristano

Legale Rappresentante

Angelo Maria Serusi

Firmato digitalmente